



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” DI MESSINA

Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina

Tf: 090685800 - Fax: 090686195 - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837

e-mail: meis00900p@istruzione.it – Pec:meis00900p@pec.istruzione.it - web:www.istitutoperioreminutoli.edu.it

Al Docente/Personale ATA

Oggetto: Obbligo vaccinale decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 – Note Miur prot. n. 1889 del 07.12.2021, prot. n. 1337 del 14.12.2021 e prot. n. 1927 del 17.12.2021 - **Invito a regolarizzare la propria posizione.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 che estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola;
VISTO l’ART.4 ter del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 che a decorrere dal 15 dicembre 2021 introduce l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2021 n. 65;

VISTO l’art.3-ter del citato decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 che definisce l’adempimento dell’obbligo vaccinale assolto a completamento del ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, alla somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19;

VISTE le proprie circolari nn. 119 del 30.11.2021 e n. 153 del 14.12.2021 che qui devono intendersi richiamate;

CONSIDERATO che la nota di chiarimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I. del 07/12/2021 n.1889 testualmente recita: “L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di cinque mesi (150 giorni);

CONSIDERATO che la citata nota chiarisce le fattispecie a cui non si applica l’obbligo vaccinale, individuando queste ultime in a) collocamento fuori ruolo, b) aspettativa a qualunque titolo, c) congedo per maternità o parentale;

CHE con ulteriore nota prot. 1927 del 17.12.2021 il Miur ha chiarito espressamente quali siano le ipotesi di assenza in cui l’obbligo vaccinale si applica, comunque, al momento della ripresa della prestazione lavorativa;

Che in tali fattispecie non rientrano le assenze generiche, comprese quelle per malattia, ma solo quelle riconducibili alle seguenti fattispecie: collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare;

CONSIDERATO, altresì che, che la stessa nota del 07/12/2021, chiarisce che qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o parimenti non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:

- A) La documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- B) L’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;

C) La presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore ai venti giorni dalla ricezione del presente invito;

D) L'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;

CONSIDERATO che con nota MIUR Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 1337 del 14.12.2021 è stata attivata la piattaforma SIDI per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e che, dalla verifica odierna, la S.S. non risulta “in regola” con l'obbligo in parola;

CHE le verifiche sulla piattaforma e l'utilizzo dei dati in essa contenuti avvengono nel rispetto della normativa sulla privacy per la quale si allega alla presente specifica informativa;

INVITA

Ai sensi della citata normativa la S.S. a produrre idonea documentazione comprovante una delle condizioni citate in premessa **entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della presente**, significando altresì che la mancata presentazione di uno dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale a cui consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del posto (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021) .

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né retribuzione né altro compenso o emolumenti, senza conseguenze disciplinari.

Si fa presente che il presente atto costituisce, altresì, comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex. Artt. 7 e 8 della legge 241/90.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Giovanni La Tona

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993

Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dell'obbligo vaccinale anti Covid-19 del personale docente e ATA (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale docente e ATA interessato dall'attività di verifica relativa all'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art.4-ter del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, mediante un'apposita funzionalità automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (*Digital Green Certificate*) del Ministero della Salute.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico [*Inserire nome e cognome*] dell'Istituto Scolastico [*Inserire denominazione Istituto*], con sede [*Inserire indirizzo*], tel. [*Inserire recapito telefonico*], e-mail [*Inserire indirizzo di posta elettronica*], in carica *pro tempore*, in qualità di soggetto che effettua le verifiche.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: [*Inserire indirizzo, e-mail*].

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica automatizzata, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, dell'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale scolastico docente e ATA, necessaria ai fini dello svolgimento delle attività lavorative, come previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati riguarderà i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale, ovvero il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art.4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii..

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica della regolarità dello stato vaccinale e delle eventuali variazioni intervenute, saranno trattati esclusivamente dati del personale docente e ATA, come di seguito rappresentato:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale (docente o ATA);
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi allo stato vaccinale ed eventuali variazioni intervenute rispetto alle 24/72 ore precedenti.

Sono trattati, inoltre, dati contenuti nei log applicativi, che tratteranno le seguenti informazioni:

- Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio;
- Esito della richiesta del servizio;
- Numero dei CF verificati;
- Data e ora di esecuzione della transazione.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali dei docenti e del personale ATA oggetto di trattamento sono quelli già presenti nella banca dati del fascicolo del personale del sistema informativo dell'istruzione – SIDI, a disposizione del Titolare.

Le informazioni relative allo stato vaccinale degli interessati sono ottenute dall'interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l'interconnessione tra il sistema informativo dell'istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la

banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l'informazione, aggiornata quotidianamente, sullo stato vaccinale ed eventuali variazioni dello stesso.

Il processo di verifica automatizzata consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, *backup* e *disaster recovery*, atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.

Nell'ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il contenimento del rischio.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021 e ss.mm.ii..

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati relativi allo stato vaccinale restituiti dalla Piattaforma Nazionale-DGC sono conservati nel Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI, esclusivamente per motivi tecnici, per il tempo strettamente necessario per erogare il servizio di verifica:

- 24 ore per i dati relativi allo stato vaccinale e
- 72 ore per quelli relativi al cambiamento di stato vaccinale (per gestire la copertura dei giorni non lavorativi e festivi).

I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel sistema informativo dell'istruzione-SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero dell'istruzione.

10. Dati di navigazione e cookie di sessione

L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale SIDI e dei suoi servizi. I cookie di sessione utilizzati in questo portale evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Non saranno previste l'installazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito.

11. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
 - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

12. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

13. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Giovanni La Tona

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993